



**Organismo di Mediazione**  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA**  
Palazzo di Giustizia

Durata del procedimento: quattro mesi.

Può essere prorogato di comune accordo delle parti.

Dovere di riservatezza.

Per dichiarazioni rese e informazioni acquisite.

**Il mediatore:**

- **Deve** sincerarsi che ciascuna parte partecipi in stato di capacità e volontariamente.
- **Deve** prendere visione dei documenti prima dell'inizio della procedura.
- **Deve** rinunciare all'incarico qualora non abbia conoscenza specifica della materia.
- **Deve** astenersi dall'influenzare le parti (rispetto della volontà).
- Prima che il procedimento abbia inizio **deve** sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.
- **Deve** informare l'Organismo e le parti di possibile pregiudizio all'imparzialità.
- **Deve** formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico.
- **Deve** comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione, l'accettazione.
- **Non può** assumere l'incarico se non abbia conoscenza specifica della materia.
- **Deve** sospendere la procedura quando ritenga di non poter adempiere all'incarico.
- Previo accordo delle parti – qualora non sia stato possibile procedere alla nomina di un mediatore ausiliario – **potrà** avvalersi di un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali.
- Qualora sia inutilmente decorso il termine di quattro mesi – salvo diverso accordo delle parti – **redige** verbale dando atto che l'accordo non è stato raggiunto.
- Quando ritiene – anche prima del decorso del termine di quattro mesi – che non sussistano le condizioni per proseguire il procedimento, **forma** processo verbale nel quale dà atto del mancato raggiungimento dell'accordo.
- In caso di mancata partecipazione o rinuncia di una o entrambe le parti, **forma** processo verbale dandone atto.
- Se è raggiunto l'accordo **forma** processo verbale firmato anche dalle parti – con relativa autenticazione – al quale è allegato il testo.
- Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore **può** formulare una proposta di conciliazione.
- Quando, per mancato raggiungimento dell'accordo, formula la proposta, questa è comunicata – a cura della Segreteria – alle parti, le quali, entro sette giorni,

devono far pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto. (Scaduto il termine senza risposta la proposta si dà per rifiutata)

- nel caso di accettazione, si forma processo verbale sottoscritto anche dalle parti – con relativa autenticazione – al quale è allegato il testo della proposta
  - nel caso di rifiuto, si forma, come detto, processo verbale con l'indicazione della proposta.
- **Deve** formulare la proposta se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualsiasi momento del procedimento.